



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 10502/2006

Città del Vaticano, 24 novembre 2006

Eminenza Reverendissima,

Con stimato foglio Prot. N. 549/06 del 28 giugno 2006, Vostra Eminenza, in riferimento alla Lettera circolare inviata da questo Pontificio Consiglio il 13 marzo 2006 (Prot. N. 10279/2006) circa *l'actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, ha chiesto se l'affermazione di cui al n. 5 ("Si richiede, inoltre, che l'atto venga manifestato dall'interessato in forma scritta davanti alla competente autorità della Chiesa Cattolica") sottenda la necessità di presentarsi di persona davanti all'Ordinario o al parroco proprio, o se invece possa essere sufficiente l'invio dell'istanza in forma scritta da parte dell'interessato.

L'Eminenza Vostra ha rilevato che, prima di ricevere detta Lettera circolare, la Conferenza Episcopale Italiana aveva già fornito agli Ordinari diocesani l'indicazione di procedere alla relativa annotazione nel libro dei battesimi anche nel caso in cui la volontà del soggetto di uscire dalla Chiesa Cattolica risultasse con certezza per via documentaria.

Ha aggiunto, inoltre, che la procedura della presentazione di persona davanti all'Ordinario o al parroco confliggerebbe (nell'ambito della legge civile italiana) con il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali. Detto Garante, in data 5 novembre 2003 ha precisato – oltrepassando, per quanto riguarda le annotazioni nel registro dei battezzati, i limiti della propria competenza – che: "la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario".

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinale CAMILLO RUINI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 ROMA

Questo Pontificio Consiglio ha attentamente esaminato la richiesta di chiarimento presentata da Vostra Eminenza. In proposito – e fermo restando che si tratta sempre di due ordinamenti giuridici diversi e autonomi – va tenuto presente che la mente della Lettera circolare della Santa Sede è che l'appartenenza o non appartenenza alla Chiesa Cattolica non è soltanto una questione giuridico-amministrativa anagrafica, ma una delicata questione teologico-canonica attinente agli elementi costitutivi della vita della Chiesa.

Infatti, da essa sono separati soltanto coloro che pongono consapevolmente atti di vera apostasia, eresia o scisma (cfr cann. 751 e 1364 CIC) e che quindi hanno la reale intenzione di rompere i vincoli di comunione con la Chiesa, nonostante le conseguenze penali canoniche di cui essi sono coscienti, o devono essere resi coscienti.

Soltanto l'Autorità ecclesiastica – mediante il sempre auspicabile contatto personale con il fedele che ha presentato o inviato la richiesta o la semplice comunicazione di abbandono – può accertare l'esistenza o meno in lui di queste libere e coscienti disposizioni di volontà e della conoscenza delle relative conseguenze canoniche. Nella fattispecie, pertanto, non si tratta di un atto di regolamentazione dei dati personali nell'ordinamento civile, ma di un atto di grande rilievo teologico-canonico posto all'interno dell'ordinamento ecclesiastico, la cui autonomia di giurisdizione in materia è riconosciuta dallo Stato italiano (cfr *Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984*, Art. 2, § 1).

In caso di rifiuto di un incontro *di persona* da parte del fedele (ciò che avrebbe permesso al sacro pastore far riflettere sulla gravità e conseguenze dell'atto, e magari motivare un cambiamento della decisione), si dovrà necessariamente ricorrere all'invio di una lettera personale in cui si spieghi con chiarezza e delicatezza che un vero atto di defezione rompe i legami di comunione con la Chiesa che esistevano dal momento del battesimo. Sarà necessario chiarire che tale gesto, qualificato come un atto di vera apostasia (oppure di eresia o di scisma, a seconda delle eventuali ragioni che abbia dato il fedele), è così grave che viene considerato non soltanto un grave peccato ma un delitto nell'ordinamento ecclesiastico, per cui è prescritta la più onerosa delle pene canoniche, cioè la scomunica. Per far capire la gravità di tale pena sarà conveniente illustrare in modo concreto gli effetti più pratici della scomunica (ad esempio, che senza l'eventuale remissione della pena non si può ricevere la comunione o l'assoluzione sacramentale, che non si può essere padrino nei battesimi o nelle cresime, che non saranno celebrate le esequie ecclesiastiche, ecc.). Insomma, la comunicazione dovrebbe essere un motivato invito a ponderare ed eventualmente mutare la decisione di uscire dalla Chiesa Cattolica.

Qualora questo invito orale o *in scriptis* non sia accolto – o la lettera ricevuta rimanga senza risposta -, sarà evidente per via documentaria la volontà dell'interessato di porsi formalmente in una situazione canonica di rottura della comunione ecclesiale con le relative conseguenze penali e si potrà quindi procedere alla richiesta annotazione. Comunque, se fosse ancora possibile, converrà fargli sapere che in vista del carattere battesimale rimane un legame ontologico con la Chiesa e sarà sempre desiderato un suo ritorno alla Casa paterna (cfr *Lc* 15,11-33).

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, si nota che anche lo stesso Garante – nel predetto atto di dubbio rispetto all'autonomia giurisdizionale della Chiesa – ha ammesso che “resta legittima ogni eventuale attività del destinatario della richiesta volta a richiamare l'attenzione dell'istante sugli effetti che l'istanza comporta”.

Nella speranza di aver fornito a Vostra Eminenza tutti gli elementi necessari per risolvere i dubbi prospettati, profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di cordiale ossequio

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
dev.mo

JULIÁN CARD. HERRANZ
Presidente